





GARAVENTA LIFT

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
per l'abbattimento delle barriere architettoniche
2025





Contributo legge 13/89

Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore “di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” che comportano difficoltà alla mobilità; non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, basta averne una patologia che renda impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale. Tale condizione può essere attestata da un certificato medico, in carta semplice, rilasciato da qualsiasi medico; è sufficiente che precisi da quali patologie dipenda la limitazione del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendono.

I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.

Entità del contributo

La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro. Sotto alcuni esempi:

- Spesa € 2.528,28 – Contributo € 2.528,28
- Spesa € 5.000,00 – Contributo € 3.186,71
- Spesa € 10.000,00 – Contributo € 4.436,71
- Spesa € 12.911,42 – Contributo € 5.164,57
- Spesa € 15.000,00 – Contributo € 5.268,99

L'erogazione dei contributi previsti dalla legge n° 13/1989 non precludono la possibilità di detrazione fiscale della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di un montascale.



Detrazioni fiscali

Le detrazioni fiscali attualmente disponibili per i nostri prodotti sono:

Il 75% della spesa sostenuta (solo prima casa)

(Legge 29 Dicembre 2022, n. 197)

Per tutto il 2025 sono confermate le detrazioni fiscali sull'abbattimento delle barriere architettoniche!

Detrazione IRPEF da suddividere in 10 quote annuali di pari importo

Il DL 212/2023 ha introdotto l'obbligo di asseverazione tecnica che accerti il rispetto dei requisiti di eliminazione barriere architettoniche.

Il 50% della spesa sostenuta (solo prima casa)

(Legge 449/97 e successive modifiche)

Detrazione IRPEF da suddividere in 10 quote annuali di pari importo

L'agevolazione è concessa a qualsiasi contribuente che effettua interventi di recupero edilizio su unità immobiliari possedute o detenute con idoneo titolo (uso, usufrutto, residenza, locazione, comodato), indipendentemente dal suo stato di salute.

SECONDE CASE - 36% opere

(Legge 449/97 e successive modifiche)

Detrazione IRPEF da suddividere in 10 quote annuali di pari importo

L'agevolazione è concessa a qualsiasi contribuente che effettua interventi di recupero edilizio su unità immobiliari possedute o detenute con idoneo titolo (uso, usufrutto, residenza, locazione, comodato), indipendentemente dal suo stato di salute.

Il 19% della spesa sostenuta

(art. 15 lettera c) del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986)

Sono integralmente ammesse alla detrazione del 19% le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.

La detrazione spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fisicamente a carico.



Iva al 4%

Per l'acquisto di ausili tecnici e informatici necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica l'aliquota agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%).

Come usufruire delle detrazioni fiscali?

La detrazione andrà richiesta, con l'aiuto di un consulente fiscale o ad un centro di assistenza fiscale (CAF o ACU), direttamente all'interno della dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni e contributi sono cumulabili tra di loro?

Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro (50%, 75% e 19%). Tuttavia è possibile richiedere sia l'agevolazione fiscale che il contributo.

Oltre alla detrazione (50% o 75%), la parte rimanente si può portare in detrazione al 19% come spesa medica?

Non è possibile detrarre il 19% come spesa medica sulla parte rimanente qualora sia stata richiesta un'altra tipologia di detrazione fiscale (50% o 75%).

I contributi legge 13/89 si stabiliscono sull'intero importo di spesa o sulla restante parte al netto di detrazione fiscale (50 o 75%)?

I contributi legge 13/89 si stabiliscono sull'intero importo. La parte rimanente potrà essere portata in detrazione al 50% o al 75%.

L'ASL eroga qualche tipo di contributo?

L'ASL non eroga contributi, tuttavia in alcune situazioni l'ASL fornisce direttamente a proprie spese l'impianto (dipende dalle zone). Si precisa che in tal caso l'impianto rimarrà di proprietà dell'ASL che potrebbe chiederne la restituzione qualora venissero meno i motivi per i quali è stato fornito.

Le agevolazioni sono ereditabili?

L'agevolazione del 50% spetta agli eredi purché venga rispettata la condizione di detenzione materiale e diretta del bene (Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, pag. 18).

Per l'agevolazione del 75%, "in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese" (Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, pag. 84).

I contributi regionali legge 13/89 Mortis Causa vengono perduti?

Se l'intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi.

Che tipo di bonifico deve essere fatto per poter beneficiare della detrazione fiscale? E per la detrazione come spesa medica 19%?

Per fruire delle detrazioni (50% ,75% o 36% per seconde case) è necessario che le spese siano pagate mediante l'apposito bonifico parlante dedicato dal quale risulti:

- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o abbattimento barriere architettoniche che danno diritto alle detrazioni.
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Si segnala che al momento tutte le detrazioni risultano applicabili fino al 31 Dicembre 2025.

Si ricorda infine che in alternativa alle detrazioni di cui sopra, il contribuente, con un comprovato e certificato handicap motorio e/o psicomotorio, può accedere alla detrazione IRPEF al 19% per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione ed al sollevamento dei disabili. In questo specifico caso la spesa potrà essere effettuata con bonifico ordinario.

Posso fare la detrazione fiscale anche sulla seconda casa?

Sì, le detrazioni fiscali spettano anche per gli interventi delle seconde case. La detrazione è possibile fino a un 36% per ristrutturazione edilizia.

Si sottolinea che le informazioni di cui sopra sono fornire a solo scopo orientativo: al fine di verificarne l'applicabilità alla Vs. casistica specifica vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale o ad un centro di assistenza fiscale quale CAF o ACLI.